

---

## **Ordinanza sul catasto delle condotte (OCCon)**

del 17 maggio 2016 (stato 1 giugno 2016)

---

emanata dal Governo il 17 maggio 2016

visto l'art. 45 cpv. 1 della Costituzione cantonale<sup>1)</sup> nonché l'art. 39 della legge cantonale sulla geoinformazione<sup>2)</sup>

### **1. In generale**

#### **Art. 1**            Oggetto

<sup>1</sup> La presente ordinanza disciplina la gestione del catasto delle condotte comunale e del relativo piano corografico cantonale, nonché l'utilizzo dei dati corrispondenti.

#### **Art. 2**            Campo d'applicazione

<sup>1</sup> Il catasto delle condotte comprende tutte le condotte sotterranee e fuori terra e i relativi impianti sul territorio del Cantone.

<sup>2</sup> Ne sono esclusi:

- a)    drenaggi agricoli;
- b)    condotte e impianti di importanza secondaria.

<sup>3</sup> Le condotte che si trovano in tracciati ferroviari, nonché i sistemi di condotte chiuse che si trovano esclusivamente all'interno di una determinata area (ad esempio area artigianale, industriale o sportiva) non devono essere inserite nel catasto delle condotte. Le condotte che attraversano il tracciato o l'area devono tuttavia essere inserite in ogni caso nel catasto delle condotte.

---

<sup>1)</sup> CSC [110.100](#)

<sup>2)</sup> CSC [217.300](#)

\* Tabelle con le modifiche in fondo all'atto normativo

## 2. Organizzazione e competenze

### Art. 3 Ufficio

<sup>1</sup> All'Ufficio per l'agricoltura e la geoinformazione (Ufficio) compete la vigilanza sui catasti delle condotte comunali.

<sup>2</sup> L'Ufficio

- a) è competente per l'emanazione di istruzioni;
- b) se le condotte e le installazioni si trovano in più di un comune, riceve i geodati aggiornati degli impianti per il catasto delle condotte e li mette a disposizione dei rispettivi servizi di gestione dati, suddivisi per comune;
- c) mette a disposizione un check service e può predisporre ulteriori strumenti per la garanzia della qualità e dei dati, per lo scambio di dati nonché per l'archiviazione; e
- d) provvede a un'adeguata pubblicazione dei servizi di gestione dati designati dai comuni.

### Art. 4 Comuni

<sup>1</sup> I comuni designano un servizio di gestione dati idoneo e lo comunicano all'Ufficio.

<sup>2</sup> Nel quadro di licenze edilizie e approvazioni di progetti, i comuni devono incaricare i committenti di notificare ai proprietari degli impianti la messa allo scoperto, la realizzazione o la trasformazione di condotte e installazioni sotterranee.

### Art. 5 Servizio di gestione dati

<sup>1</sup> Il servizio di gestione dati ha i seguenti compiti:

- a) la ricezione, la verifica della qualità e l'accorpamento dei geodati attuali degli impianti per il catasto delle condotte;
- b) la gestione, la salvaguardia e l'archiviazione dei geodati di base del catasto delle condotte;
- c) la consegna dei geodati di base dal catasto delle condotte e di prodotti da esso derivati;
- d) l'inoltro all'Ufficio, tramite il check service, dei geodati di base del catasto delle condotte dopo ogni aggiornamento.

<sup>2</sup> Esso può rendere accessibile il catasto delle condotte agli aventi diritto tramite servizi di ricerca, di rappresentazione e di download basati sul web, conformemente alle istruzioni dell'Ufficio.

<sup>3</sup> Nel quadro della consegna di dati, il servizio di gestione dati fornisce informazioni riguardo all'origine e all'attualità dei dati e rende note le condizioni di utilizzo e l'esclusione della responsabilità.

**Art. 6** Proprietari degli impianti

<sup>1</sup> Fatte salve le disposizioni seguenti, i proprietari degli impianti sono liberi nel rilevamento, nella tenuta a giorno e nella gestione delle loro informazioni relative all'impianto.

<sup>2</sup> Essi trasmettono ai servizi di gestione dati e geodati attuali dell'impianto per il catasto delle condotte. Se le loro condotte e installazioni si trovano in più di un comune, i dati possono essere trasmessi all'Ufficio.

<sup>3</sup> La trasmissione dei geodati degli impianti deve avvenire almeno annualmente tramite il check service dell'Ufficio.

<sup>4</sup> I proprietari degli impianti sono tenuti a misurare o a far misurare nella fossa aperta le condotte messe allo scoperto e non ancora misurate o realizzate ex novo.

**Art. 7** Istruzioni

<sup>1</sup> Le istruzioni si orientano alle norme e alle direttive vigenti delle associazioni di categoria.

<sup>2</sup> Prima di emanare istruzioni vanno sentiti i servizi specializzati cantonali, i comuni e gli impianti sovracomunali.

### 3. Requisiti tecnici

**Art. 8** Basi del catasto delle condotte

<sup>1</sup> I dati attuali della misurazione ufficiale costituiscono i geodati di riferimento del catasto delle condotte.

<sup>2</sup> Per la gestione del catasto delle condotte valgono di principio la norma SIA 405 e i relativi promemoria.

**Art. 9** Forma del catasto delle condotte

<sup>1</sup> Nella versione vigente del catalogo degli oggetti per il catasto delle condotte sono fissati in modo vincolante contenuto e struttura dei geodati di base del catasto delle condotte quale sottoinsieme delle informazioni relative all'impianto.

<sup>2</sup> Nella versione vigente, il modello di geodati per il catasto delle condotte descrive il contenuto conformemente al catalogo degli oggetti e la struttura dei dati nel linguaggio normato di descrizione dei dati INTERLIS.

<sup>3</sup> Nella versione vigente, il modello di rappresentazione per il catasto delle condotte stabilisce la rappresentazione grafica del catasto delle condotte.

**Art. 10** Contenuto del catasto delle condotte

<sup>1</sup> Il catasto delle condotte fornisce informazioni in merito alle condotte e alle installazioni con i loro oggetti e attributi. Sono fatte salve le informazioni esatte fornite dal relativo proprietario dell'impianto.

<sup>2</sup> Il catasto delle condotte contiene in particolare le condotte con le loro installazioni edilizie fuori terra e sotterranee dei seguenti supporti:

- a) acque di scarico;
- b) elettricità;
- c) teleriscaldamento;
- d) gas;
- e) comunicazione;
- f) acqua;
- g) altri supporti.

<sup>3</sup> Le condotte sono oggetto del catasto delle condotte fino all'allacciamento domestico o fino al punto di immissione.

### **Art. 11** Procedure semplificate

<sup>1</sup> In caso di condotte e impianti esistenti, l'Ufficio può fissare procedure semplificate per il rilevamento dei geodati di base per il catasto delle condotte.

## **4. Accesso e utilizzo**

### **Art. 12** Autorizzazione

<sup>1</sup> I geodati di base del catasto delle condotte sono pubblicamente accessibili solo in misura limitata (livello di autorizzazione all'accesso B conformemente all'ordinanza sulla geoinformazione<sup>1)</sup>).

<sup>2</sup> L'accesso è concesso:

- a) ai proprietari degli impianti che partecipano al catasto delle condotte all'interno di un comune;
- b) alle unità dell'amministrazione cantonale, comunale e federale, se i dati del catasto delle condotte sono necessari per l'adempimento dei compiti prescritti dalla legge;
- c) a terzi, se agiscono su incarico del Cantone o del comune oppure se sono in grado di dimostrare un interesse legittimo.

### **Art. 13** Consegna dei dati

<sup>1</sup> I dati vengono consegnati dai servizi di gestione dati.

<sup>2</sup> I dati devono essere disponibili almeno in INTERLIS e nel formato DXF.

<sup>3</sup> All'atto della consegna di geodati di base dal catasto delle condotte e di prodotti da esso derivati, al destinatario va trasmesso il protocollo relativo allo scambio di dati.

---

<sup>1)</sup> [RS 510.620](#)

**Art. 14** Piano corografico cantonale

<sup>1</sup> Dai geodati di base del catasto delle condotte l'Ufficio genera un piano corografico digitale per scopi interni all'amministrazione e per proprietari di impianti sovracomunali le cui installazioni sono state anch'esse inserite nel catasto delle condotte del Cantone dei Grigioni.

**5. Emolumenti e costi****Art. 15** Emolumenti

<sup>1</sup> Per l'accesso al catasto delle condotte, i servizi di gestione dati possono riscuotere emolumenti secondo l'ordinanza sugli emolumenti relativa alla legge cantonale sulla geoinformazione<sup>1)</sup>.

**Art. 16** Assunzione dei costi

<sup>1</sup> I costi causati dall'adempimento dei compiti del servizio di gestione dati conformemente all'articolo 5 sono a carico dei comuni.

<sup>2</sup> I costi per il rilevamento, l'aggiornamento, la gestione e la trasmissione dei geodati dell'impianto per il catasto delle condotte sono a carico del rispettivo proprietario dell'impianto.

<sup>3</sup> L'acquisizione dei dati di riferimento della misurazione ufficiale avviene tramite il centro di geodati cantonale ed è gratuita.

**Art. 17** Partecipazione di cerchie interessate

<sup>1</sup> Le istruzioni vengono modificate sotto la responsabilità del Cantone. I costi per un'eventuale partecipazione di cerchie interessate sono a carico di queste ultime.

**Art. 18** Scambio di dati

<sup>1</sup> Lo scambio di dati tra i proprietari degli impianti, il servizio di gestione dati e l'Ufficio è gratuito. Vi rientrano anche l'utilizzo degli strumenti di verifica per il controllo automatico della qualità e l'utilizzo dei geoservizi.

<sup>2</sup> I proprietari degli impianti hanno accesso gratuitamente ai dati del catasto delle condotte per quanto riguarda i rimanenti impianti nei comuni nei quali essi stessi possiedono installazioni e condotte inserite nel catasto delle condotte.

---

<sup>1)</sup> CSC [217.330](#)

## 6. Disposizioni finali

### **Art. 19**            Introduzione del catasto delle condotte

<sup>1</sup> Entro il 31 dicembre 2018 i comuni notificano all'Ufficio il servizio di gestione dati da essi designato.

<sup>2</sup> Entro il 1° gennaio 2025, i proprietari degli impianti devono trasmettere al servizio di gestione dati o all'Ufficio i dati necessari per la tenuta del catasto delle condotte conformemente alla presente ordinanza.

<sup>3</sup> I servizi di gestione dati devono tenere il catasto delle condotte conformemente alla presente ordinanza al più tardi a partire dal 1° gennaio 2025.

**Tabella modifiche - Secondo decisione**

| <b>Decisione</b> | <b>Entrata in vigore</b> | <b>Elemento</b> | <b>Cambiamento</b> | <b>Rimando AGS</b> |
|------------------|--------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| 17.05.2016       | 01.06.2016               | atto normativo  | prima versione     | 2016-008           |

## Tabella modifiche - Secondo articolo

| Elemento       | Decisione  | Entrata in vigore | Cambiamento    | Rimando AGS |
|----------------|------------|-------------------|----------------|-------------|
| atto normativo | 17.05.2016 | 01.06.2016        | prima versione | 2016-008    |